

Legge regionale 15 luglio 2025, n. 34

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

(Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17.07.2025)

INDICE

PREAMBOLO

Art.1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Contributi

Art. 4 Regime dei contributi

Art. 5 Clausola valutativa

Art. 6 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra);

Considerato quanto segue:

1. la birra artigianale rappresenta un patrimonio culturale e gastronomico la cui produzione coinvolge diverse realtà agricole, industriali e commerciali, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla diversificazione dell'economia rurale;
2. la valorizzazione di tale attività risulta pertanto funzionale allo sviluppo dell'agricoltura locale, favorendo la biodiversità e l'utilizzo delle materie prime agricole regionali, ed a promuovere pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente, oltreché il turismo legato anche indirettamente alla produzione birraria e alle sue tradizionali metodologie di lavorazione;
3. risulta opportuno, per tali finalità, prevedere specifici interventi di sostegno in favore dei microbirrifici produttori di birra artigianale, anche riferiti alla formazione degli operatori, utili a sostenere l'imprenditorialità locale e la crescita del settore brassicolo promuovendo, contestualmente, nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per l'economia toscana;

Approva la presente legge

Art.1

Oggetto

1. La Regione, nell'ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, promuove e valorizza la filiera della birra artigianale riconoscendo, in tale contesto, il ruolo svolto dai produttori locali e la peculiarità delle relative produzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in particolare:
 - a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
 - b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraria, con particolare riferimento alla produzione di luppolo, cereali e castagne, anche sostenendo la creazione di una specifica filiera regionale e promuovendo l'impiego di ingredienti e metodi di lavorazione innovativi;
 - c) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione delle materie prime di cui alla lettera b);
 - d) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore, nonché la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
 - e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale ed imprenditori agricoli e della filiera;
 - f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
 - g) promuove il turismo locale legato alla filiera brassicola, anche favorendo la realizzazione di percorsi integrati di promozione territoriale mediante forme di collaborazione tra produttori, enti locali e soggetti operanti nel comparto turistico.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

- a) per “birra artigianale” si intende la birra che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
- b) per “birra agricola” si intende la birra di cui alla lettera a) prodotta dai microbirrifici agricoli come definiti alla lettera d);
- c) per “microbirrificio” si intende il piccolo birrificio indipendente di cui all’articolo 2, comma 4 bis, secondo periodo, della l. 1354/1962 che produce meno di 10.000 ettolitri per anno di birra;
- d) per “microbirrificio agricolo” si intende l’impresa agricola che produce birra artigianale, entro i limiti di cui alla lettera c), nell’ambito delle attività connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile, la cui percentuale di materia prima prodotta in proprio nel territorio della regione Toscana, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi), non è inferiore al 51 per cento di quella utilizzata.

Art. 3
Contributi

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, tramite appositi bandi, è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), aventi sede di produzione in Toscana per:
 - a) la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti;
 - b) l’acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo sia di processo produttivo, compresi i processi di certificazione di qualità;
 - c) lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra;
 - d) il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione;
 - e) l’adesione a marchi collettivi riferiti alle birre artigianali e agricole.
2. Costituiscono criteri di priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 1:
 - a) svolgere nel territorio della regione l’intero ciclo di produzione della birra o, in subordine, l’intero ciclo di produzione della birra ad eccezione del processo di maltazione e/o della selezione dei lieviti;
 - b) porre in essere investimenti volti alla produzione di birra artigianale dedicata a soggetti affetti da allergie, intolleranze o particolari patologie alimentari;
 - c) effettuare la produzione di birra, artigianale e agricola, attraverso imprese a prevalente partecipazione o conduzione giovanile o femminile;
 - d) effettuare la produzione di birra in comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria del disagio di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
 - e) utilizzare, nella produzione della birra, prodotti realizzati prevalentemente nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi.
4. Comportano la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento:
 - a) la mancata realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
 - b) il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
 - c) l’adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
5. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.
6. Il termine di cui al comma 5 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4
Regime dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e del regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Art. 5
Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:

- a) le informazioni sulle realtà produttive di birra artigianale attive sul territorio regionale, con particolare riferimento alla localizzazione, alla tipologia e alla dimensione aziendale;
- b) la tipologia degli interventi finanziati e l'ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Ai fini della concessione dei contributi di natura corrente previsti dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027.
2. Ai fini della concessione dei contributi agli investimenti previsti dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui ai commi 1 e 2, al bilancio di previsione 2025 – 2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa per l'annualità 2025 e di sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

anno 2025

- in diminuzione, Missione di spesa 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 200.000,00
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 100.000,00

anno 2026

- in diminuzione, Missione di spesa 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 200.000,00
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 100.000,00

anno 2027

- in diminuzione, Missione di spesa 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 200.000,00
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 100.000,00

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.